

Legge regionale 31 agosto 1982 , n. 74 - TESTO VIGENTE dal 24/01/1995

**Concessione di garanzie fidejussorie regionali sui mutui e sulle anticipazioni che verranno assunte dagli Enti teatrali del Friuli - Venezia Giulia e disciplina sulle modalità di concessione delle fidejussioni regionali.**

### **Art. 3**

In relazione alla garanzia concessa, l' Assessore alle finanze è autorizzato a prelevare dal Tesoriere dell' Ente mutuatario, sulla somma di spettanza di questo ultimo, un importo pari alle rate scadute e non pagate relative alla restituzione del prestito.